



Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 10 TFT 03 del 11 LUGLIO 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2023/2024 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievole per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 11 luglio 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 514/C

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. Atletico 1994;

sig. Affronto Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Atletico 1994);

Campionato Promozione gir. C stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25.5.2023 proc. 28474/566 pfi/22-23 PM/m la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Affronto Giuseppe della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività

agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Caruso Loris, Mazzamuto Roberto e Torre Edoardo

- B) La società F.C.D. Atletico 1994 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Affronto Giuseppe, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società F.C.D. Atletico 1994;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Affronto Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite essendo provato per tabulas il ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti dal C.R. Sicilia e relativi ai calciatori di cui al capo di incolpazione, che seppur attestanti regolarmente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2021/2022, sono stati trasmessi successivamente al termine perentorio del 24.1.2022 indicato dallo stesso C.R. Sicilia.

Tale comportamento omissivo posto in essere dal Presidente sig. Affronto Giuseppe determina la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. oltreché una responsabilità diretta della società F.C.D. Atletico 1994 ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società F.C.D. Atletico 1994;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Affronto Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.517/C

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Resuttana San Lorenzo;

sig. Conte Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Resuttana San Lorenzo);

Campionato Promozione gir. A stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 26.5.2023 proc. 28555/570 pfi/22-23 PM/rn la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Conte Gaetano della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Clemente Pietro, Damato Antonino, Duro Giuseppe, Gioenco Gabriele, Mezzapelle Alessandro, Montoro Alberto Amedeo, Montoro Fabrizio, Rizzo Davide e Pirrotta Alessandro;
- B) La società A.S.D. Resuttana San Lorenzo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Conte Gaetano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, per le parti deferite è intervenuto il difensore incaricato, Avv.to Giuseppe Siino il quale, prima dell'inizio del dibattimento, ha chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art.127 del C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale, in accordo con le parti, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., che prevede:

pena base:

- a carico del sig. Conte Gaetano la inibizione per mesi due;
- a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo l'ammenda di € 300,00;

sanzione proposta a seguito della riduzione per il rito:

- a carico del sig. Conte Gaetano la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo l'ammenda di € 200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.127 comma 3 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale conferma l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Conte Gaetano la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo l'ammenda di € 200,00.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA